



COMUNE DI OSPEDALETTO
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 17 del 07-04-2026

Oggetto: Incarico al dott. geol. Dario Zulberti, avente Studio tecnico in Trento, per la redazione di un ulteriore studio di compatibilità idrogeologica relativo alla Variante non sostanziale al P.R.G. per opere pubbliche 2025 "Parco della Madonna della Rocchetta pp.ff. 544/1, 545/1 e 546/1 in C.C. Ospedaletto". Impegno della spesa. CIG: BB26A7FAFF.

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO TECNICO

Premesso che:

- L'Amministrazione comunale ha intenzione di attivare la procedura per una variante di pubblico interesse che prevede l'ampliamento del parco sportivo esistente in località Madonna della Rocchetta sul lato sud-est della chiesa. L'area di ca. 3.600 mq interessa le particelle fondiarie 544/1, 545/1, 546/1 in C.C. Ospedaletto. La zona nel PRG in vigore è destinata a bosco e si pone sulla riva destra del Rio Gava, immediatamente a valle dell'area sportiva già prevista dal PRG in vigore. L'area sportiva esistente, pari a 6.800 mq ca., verrebbe ampliata di 3.600 mq per raggiungere la superficie complessiva di 10.400 mq. L'ampliamento è necessario per estendere l'area dei giochi all'aperto, area pic-nic, e corsie di atletica, e non sono previste nuove costruzioni, le quali verranno eventualmente realizzate all'interno delle aree già oggi destinate ad attrezzature sportive.
- Con deliberazione n. 43 dd. 29/04/2025, esecutiva, è stato affidato l'incarico all'arch. Remo Zulberti, avente studio tecnico in Borgo Chiese (TN), per la redazione di una Variante Sostanziale e di una Variante per pubblica utilità al Piano Regolatore Generale del Comune di Ospedaletto.
- La Variante per pubblica utilità succitata dovrà essere integrata con studio di compatibilità idrogeologica volto ad analizzare l'area dal punto di vista delle pericolosità attese e delle penalità

legate a tali pericolosità. Lo studio ha lo scopo di individuare i fenomeni attesi, definendone intensità e probabilità, e di determinare la vulnerabilità in relazione alle opere in progetto.

- Con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 063 di data 29.09.2025 si è provveduto ad affidare al dott. geol. Dario Zulberti, avente studio tecnico in Trento in Via del Commercio n. 76, l'incarico per la redazione di uno studio di compatibilità idrogeologica relativo alla Variante non sostanziale al P.R.G. per opere pubbliche 2025 "Parco della Madonna della Rocchetta pp.ff. 544/1, 545/1 e 546/1 in C.C. Ospedaletto";
- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 di data 07.10.2025 si è provveduto ad adottare in via preliminare una variante non sostanziale al PRG per opere pubbliche 2025 "Parco della Madonna della Rocchetta pp.ff. 544/1, 545/1 e 546/1 in C.C. Ospedaletto" ai sensi dell'art. 39 c.2 della l.p. 15/2015;
- In data 12.11.2026, prot. com. n. 4865, si è provveduto ad inviare al Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio della P.A.T. la variante non sostanziale al P.R.G. per opere pubbliche 2025 "Parco della Madonna della Rocchetta pp.ff. 544/1, 545/1 e 546/1 in C.C. Ospedaletto" con lo studio di compatibilità idrogeologica.
- In data 24.02.2026, prot. com. n. 909, il Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio della P.A.T. ha trasmesso il parere per la verifica di coerenza del Piano adottato rispetto al Piano Urbanistico Provinciale (art. 39 – comma 2 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15) con le relative prescrizioni, tra le quali quella del Servizio Bacini montonati che citava testualmente:

Il Servizio Bacini Montani, intervenuto in conferenza, ritiene di non poter esprimere il parere di competenza in quanto la variante, ricadente in area a penalità P3 e P2 della CSP, non è supportata da uno studio di compatibilità redatto secondo la normativa vigente.

L'elaborato 'Studio di compatibilità', d.d. settembre 2025, a firma del dott. geol. Dario Zulberti, allegato alla variante, non si configura infatti quale studio di compatibilità. Il documento riporta per esteso uno studio idrologico idraulico a firma del dott. forestale Silvio Grisotto, fornito al professionista dal Servizio a supporto della redazione della compatibilità per la variante in oggetto.

Per quanto lo studio in questione sia condiviso dal Servizio ed analizzi in modo approfondito le criticità legate al corso d'acqua, si fa presente che detto studio è datato di alcuni anni e che quindi spetta al professionista dello studio di compatibilità verificare che ad oggi sussistano le medesime condizioni che al momento della stesura dell'analisi e considerare con senso critico il contenuto degli elaborati trasmessi. La relazione a firma del dott. geol. Zulberti si limita invece a copiare le risultanze dello studio fornito senza alcuna elaborazione, analisi e contestualizzazione alla variante urbanistica.

L'elaborato a firma del dott. Zulberti inoltre non affronta il tema della compatibilità della variante urbanistica con le criticità di natura idraulica gravanti sull'area, limitandosi ad accennare in modo vago a "previsione di opere di mitigazione o l'adozione di misure di sicurezza adeguate, secondo i risultati ottenuti dallo studio idraulico redatto dal dott. Forestale Silvio Grisotto" (crf. Pag.32).

In merito alle misure di mitigazione, sia attive che passive, il Servizio sottolinea che le stesse nella fase di pianificazione, possono configurarsi talvolta quali indicazioni ancora non definite nel dettaglio, qualora la loro puntuale definizione necessiti di una progettazione vera e propria. Rimane fermo il fatto che, già in questa fase, deve essere verificata la fattibilità ed efficacia di tali misure in relazione alla variante proposta, prendendo in considerazione tutto quanto previsto e consentito dalla norma di piano che disciplina la destinazione di progetto. L'eventuale individuazione di opere di protezione deve essere progettualizzata almeno in via preliminare, mentre gli accorgimenti costruttivi e strutturali su eventuali edifici e costruzioni devono essere descritti in modo sufficientemente dettagliato da poter essere recepiti dalla fase progettuale.

Lo studio di compatibilità deve analizzare altresì se le opere di mitigazione sono compatibili con le zone limitrofe a quella oggetto di variante; si sottolinea che, la messa in opera di qualsivoglia

misura di mitigazione della pericolosità finalizzata alla messa in sicurezza di un'area, non deve comportare un aggravio per le aree circostanti. Si veda anche quanto riportato nella 'nota 1)' del Cap. 8.3 dell'Allegato C della Delibera della G.P. 1361 d.d. 12/09/2025.

La fase progettuale deve poi recepire, verificare, approfondire e dettagliare tali accorgimenti di carattere costruttivo, strutturale, localizzativo e gestionale, atti a tutelare l'incolumità delle persone ed a ridurre la vulnerabilità dei beni, secondo quanto previsto dalla normativa della Carta di Sintesi della Pericolosità. Per le varianti interessate da diverse penalità, come quella in oggetto, è opportuno che lo studio di compatibilità si estenda a tutta l'area di variante, anche se, parte di essa, è gravata da penalità, che in base alla normativa, non richiedono approfondimento in fase di piano.

Anche le misure di mitigazione a livello gestionale indicate nel documento a firma del dott. geol. Zulberti, sono piuttosto vaghe ed imprecise. Si sottolinea che va individuato un responsabile (ente gestore dell'area) che si fa carico dell'attuazione di tali misure e che le sole allerte a livello provinciale, considerate le dimensioni e le caratteristiche del bacino idrografico in analisi, suscettibile anche ad effetti di fenomeni temporaleschi non sempre prevedibili a livello provinciale, non si reputano essere uno strumento adeguato e sufficiente per attivare le misure di gestione. È onere del gestore valutare il possibile verificarsi di eventi meteo avversi che comportano fenomeni di piena e, di conseguenza, in questo caso, la necessità di attivare le misure di gestione previste. Il Servizio evidenzia altresì l'opportunità che eventuali misure di mitigazione a carattere gestionale previste in uno studio di compatibilità redatto per la presente variante, siano estese anche alle aree già destinate ed utilizzate ad oggi quali 'aree sportive', in quanto anch'esse ricadenti in zone critiche.

Infine il Servizio precisa che gli artt. 17 e 17 bis delle Norme di Piano sono poco pertinenti e che un'eventuale rimando ad uno studio di compatibilità deve attenersi ai contenuti e alle conclusioni dello stesso non ad elaborati redatti da altri professionisti.

Relativamente agli aspetti di competenza interviene in conferenza il Servizio Geologico, precisato che le varianti interessano aree con penalità di cui alla CSP classificate P2 Crolli, si rinvia alla predisposizione degli approfondimenti necessari in fase progettuale.

Relativamente agli aspetti di competenza interviene in conferenza il Servizio Foreste, il quale segnala che la variante non interessa boschi di protezione diretta ma intacca la continuità di un bosco affermato già dagli Cinquanta. Si precisa che non sono ammessi cambi coltura che producano l'incuneazione in margini boscati affermati, di destinazioni di zona insediative entro tali formazioni. Ovvero, a seguito di trasformazione d'uso del bosco, va creato un limite omogeneo e continuo tra bosco e altra destinazione d'uso. Negli elaborati di piano non viene inoltre dato conto della valutazione delle alternative condotta al fine di evitare il coinvolgimento del bosco, si chiede pertanto di integrarla.

Nell'eventualità che la previsione venga confermata si prescrive la ripermimetrazione della stessa nel rispetto di una fascia di almeno 20m dall'impluvio del Rio Val Bronzale.

Ciò premesso.

Preso atto delle prescrizioni impartite dal Servizio Bacini Montani della P.A.T. necessita ora affidare l'incarico per un nuovo studio di compatibilità redatto secondo le indicazioni contenute nel succitato parere;

Posto che non è possibile svolgere l'incarico sopra citato con l'ausilio del personale comunale, stante la natura specialistica dell'opera e la carenza di personale tecnico cui assegnare detta progettazione, giacché l'unico tecnico in servizio risulta integralmente impegnato nell'assolvimento di tutti i compiti assegnati al Servizio tecnico, e che occorre pertanto far ricorso al conferimento dell'incarico esterno come previsto ed ammesso dall'art. 20 della L.P. 26/93 e ss.mm.ii., è stato contattato il medesimo dott. geol. Dario Zulberti, avente Studio tecnico in Trento, per la prestazione in esame;

Atteso che il professionista ha confermato la propria disponibilità ad esperire l'incarico e che con nota di data 04.03.2026, acquisita in data 05.03.2026, prot. com. n. 1124, ha fornito il preventivo di parcella per la redazione delle prestazioni in oggetto, per una spesa complessiva di € 4.950,00.- + oneri previdenziali ed I.V.A. di Legge, così risultante:

Nr.	Descrizione	Importo €
1	Studio di compatibilità idrogeologica, volto ad analizzare l'area dal punto di vista delle pericolosità attese e delle penalità legate a tali pericolosità. Lo studio ha lo scopo di individuare i fenomeni attesi, definendone intensità e probabilità, e di determinare la vulnerabilità in relazione alle opere in progetto (studio idraulico per l'approfondimento della pericolosità torrentizia derivante dai Rii Val Bronzale e Boanella, comprensivo di:- sopralluogo dell'area di indagine;- raccolta dati bibliografici e cartografici;- analisi delle portate fluviali con tempi di ritorno adeguati a mezzo di software per la modellazione idraulica monodimensionale per la determinazione dei tiranti idraulici e bidimensionali per la determinazione dell'estensione dell'area di esondazione e analisi critica dei risultati ottenuti;- analisi di trasporto solido / colata detritica).	4.950,00
2	Totale onorario	4.950,00
3	Oneri previdenziali 4%	198,00
4	Totale (2+3)	5.148,00
5	I.V.A. al 22% su 4	1.132,56
6	Totale complessivo	6.280,56

Ritenuto che il compenso richiesto per l'incarico in oggetto è da considerarsi congruo e corretto, trovando applicazione nella fattispecie l'art. 10, comma 3, L.P. 26/1993 e ss.mm. e l'art. 41, comma 15, del D.Lgs. 36/2023;

Atteso che, in materia di acquisizione di beni, di servizi e di prestazioni, la normativa di riferimento risulta essere quella disposta da:

- L.P. n. 23/1990 e ss.mm.ii., da ultimo modificata con L.P. 26/05/2023 n. 4, ed il suo regolamento di attuazione;
- D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- normativa contenuta nell'art. 1 del D.L. 06.07.2012 n. 95 "spending review" convertito con modifiche in L. 07.08.2012 n. 135;

Acclarato che, ai sensi della citata L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.ii., art. 21, comma 2 lett. h) e comma 4, è ammesso l'affidamento mediante trattativa privata diretta con ditta ritenuta idonea, quando il valore del contratto non superi l'importo di € 140.000,00.-, soglia prevista dall'art. 50 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

Evidenziato che, nella fattispecie, non si ricorre al mercato elettronico in quanto la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 sancisce all'art. 36 ter, comma 6, "Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP S.p.a."/;

Ritenuto che nel presente caso ricorrano i presupposti per l'affidamento a trattativa diretta, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera h) e comma 4, della legge provinciale 23/1990 e ss.mm.ii.;

Riscontrato che, per quanto riguarda il curriculum professionale e la dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e cause di inconfiribilità/incompatibilità, gli stessi risultano già agli atti dell'Amministrazione Comunale;

Vista la Legge 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" ed in particolare l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari ed evidenziato che, ai sensi del medesimo art. 3, all'incarico in oggetto è stato assegnato il codice CIG BB26A7FAFF;

Dato atto che ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 l'affidamento diretto può essere formalizzato con un unico provvedimento che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Considerato che non sussistono situazioni note all'amministrazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 39-novies L.P. 23/1990;

Dato atto che il contratto sarà perfezionato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio;

Accertato che d'Ufficio è stata acquisita, al prot. 1675 di data 07.04.2026 la regolarità contributiva del Professionista avente scadenza validità in 120 giorni;

Considerato che le prestazioni saranno regolate in conformità al presente provvedimento ed alle condizioni di seguito determinate da considerarsi essenziali:

Oggetto del servizio affidato: il servizio consiste nello studio di compatibilità idrogeologica, volto ad analizzare l'area dal punto di vista delle pericolosità attese e delle penalità legate a tali pericolosità. Lo studio ha lo scopo di individuare i fenomeni attesi, definendone intensità e probabilità, e di determinare la vulnerabilità in relazione alle opere in progetto;

Termini di consegna: lo studio di compatibilità dovrà essere acquisito al protocollo comunale entro il 15 aprile 2026, tale data potrà essere derogata solamente su richiesta motivata del Professionista;

Modalità di pagamento del compenso: il compenso sarà liquidato al tecnico incaricato in un'unica soluzione all'avvenuta presentazione, al protocollo comunale, dello studio di compatibilità;

Stipula del contratto: il contratto sarà perfezionato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, è formalizzato mediante sottoscrizione della presente determinazione di affidamento, soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86.

Ritenuto di procedere all'incarico;

Preso atto degli obblighi di pubblicazione, previsti dal combinato disposto degli artt. 20 e 28 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 sul portale messo a disposizione dalla Provincia ai sensi dell'art. 4bis della L.P. 2/2016, raggiungibile anche attraverso apposito link riportato nell'area Amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell'Ente;

Ricordato che le disposizioni di cui alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 e del Codice di comportamento si applicano anche all'affidatario del presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso, pena risoluzione del rapporto contrattuale;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 29.12.2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 01 del 14.01.2026, con la quale si è provveduto ad approvazione l'Atto Programmatico di indirizzo per l'esercizio finanziario 2026-2028 – parte finanziaria;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 di data 30.03.2026 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028;
- la L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm.;
- la L.P. 01.07.2011, n. 9;
- la L.P. 09.03.2016, n. 2;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige” e ss.mm.;
- la L.P. n. 18/2015 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.;
- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il vigente Statuto comunale,
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 28.06.2018;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 05 dd. 12.01.2022 con la quale è stato individuato il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio nella figura del Segretario comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 14 dd. 09.02.2022, con la quale è stato adottato l’*“Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l’effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”*;

Accertata la copertura finanziaria della spesa;

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo alla scrivente ed ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune;

Attesa la propria competenza in merito,

DETERMINA

1. Di affidare, per quanto detto in premessa, ex art. 20 della L.P. 26/93 e ss.mm.ii., ed art. 21, comma 4, della L.P. 23/90 e ss.mm.ii., al dott. geol. Dario Zulberti, avente studio tecnico in Trento in Via del Commercio n. 76, p. I.V.A. 03021580216, l'incarico per la redazione di un ulteriore studio idraulico per l'approfondimento della pericolosità torrentizia derivante dai Rii Val Bronzale e Boanella, comprensivo di:
 - sopralluogo dell'area di indagine;
 - raccolta dati bibliografici e cartografici;
 - analisi delle portate fluviali con tempi di ritorno adeguati a mezzo di software per la modellazione idraulica monodimensionale per la determinazione dei tiranti idraulici e bidimensionali per la determinazione dell'estensione dell'area di esondazione e analisi critica dei risultati ottenuti;

- analisi di trasporto solido / colata detritica relativo alla Variante non sostanziale al P.R.G. per opere pubbliche 2025 "Parco della Madonna della Rocchetta pp.ff. 544/1, 545/1 e 546/1 in C.C. Ospedaletto", avverso il corrispettivo di € 4.950,00.-+ oneri previdenziali al 4 %, e così per complessivi € 5.148,00.- oltre ad I.V.A. al 22% per totali € 6.280,56.-;

2. Di dare atto che la presente procedura non è soggetta a comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, essendo l'importo inferiore ad € 40.000,00.-;
3. Di disporre che il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dall'assunzione al protocollo comunale della medesima, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, come modificato con D.L. 12.11.2010, n. 187 e che, pertanto, il tecnico dovrà rilasciare apposita dichiarazione con la quale si assume la responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in argomento e comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto determina la risoluzione di diritto del contratto stesso; gli strumenti di pagamento idonei a tracciare i flussi finanziari devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di cui al seguente punto 4 del presente dispositivo;
4. Di dare atto che la spesa conseguente, trova imputazione a carico dell'esercizio finanziario 2026, nel seguente modo:

Missione	Programma	Titolo	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello	Capitolo	Importo Euro	Anno esigibilità
8	01	02	02	03	05	001	3396	6.280,56	2026

6. Di dare atto che il codice CIG è: BB26A7FAFF;
7. Di dare atto che il codice CPV è: 71351730-9 (Servizi di prospezione geologica);
8. Di dare atto che, secondo quanto previsto dalla legge 244/2007 nella fattura elettronica vanno indicati, tra l'altro, anche il Codice Univoco d'Ufficio **UFH2N0**, il Codice Unitario di Progetto CUP (ove previsto), il Codice Identificativo di Gara (CIG) ed anche il numero e la data della determinazione di impegno;
9. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. A) del D.L. n. 78/2009 convertito con la L. n. 102/2009, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
10. Di dare atto che le disposizioni di cui alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 aggiornato per il 2024 e del Codice di comportamento si applicano anche all'affidatario del presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso, pena risoluzione del rapporto contrattuale;
11. Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, disponendo la pubblicazione dei dati previsti dalla normativa medesima sul sito Internet istituzionale del Comune;

12. Di dare atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente Responsabile né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 7 e 14 del Codice di Comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 88 di data 21 dicembre 2022;
13. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di contabilità comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 21 dd. 04/07/2018.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- b) *in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

Per gli atti relativi alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, ai sensi del combinato disposto degli artt. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, è ammesso il ricorso sub a) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub b).

Il Responsabile

De Martin Del Zotto Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 17 del 07-04-2026

Oggetto: Incarico al dott. geol. Dario Zulberti, avente Studio tecnico in Trento, per la redazione di un ulteriore studio di compatibilità idrogeologica relativo alla Variante non sostanziale al P.R.G. per opere pubbliche 2025 "Parco della Madonna della Rocchetta pp.ff. 544/1, 545/1 e 546/1 in C.C. Ospedaletto". Impegno della spesa. CIG: BB26A7FAFF.

CIG BB26A7FAFF

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 07-04-2026.

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Trentin Sara

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.